



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2277

Istituzione del Portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche

18/12/2022 - 06:19

Indice

1. DDL S. 2277 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2277	4

1. DDL S. 2277 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2277
XVIII Legislatura

Istituzione del Portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche

Iter

11 giugno 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2277

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Barbara Masini](#) ([FIBP-UDC](#))

Cofirmatari

[Massimo Mallegni](#) ([FIBP-UDC](#)), **[Antonio Barboni](#)** ([FIBP-UDC](#)), **[Fulvia Michela Caligiuri](#)** ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **11 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 336 del 15 giugno 2021.

Classificazione TESEO

UNIVERSITA' , DIPLOMI DI LAUREA , SITI E PORTALI WEB

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2277

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2277

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MASINI**, **MALLEGNI**, **BARBONI** e **CALIGIURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2021

Istituzione del Portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche

Onorevoli Senatori. - Nonostante il codice penale preveda, all'articolo 496, il reato di false dichiarazioni sull'identità o sulla qualità personali proprie o di altri - disponendo la pena della reclusione da uno a cinque anni -, sono moltissimi i casi nei quali si presentano dichiarazioni mendaci di possesso di un titolo di studio o, addirittura, copie false del medesimo titolo.

Sono frequenti i casi di cronaca che hanno visto coinvolte diverse categorie, inclusa la nostra, nei quali « professionisti » candidati, eletti o nominati dalla politica si sono dimostrati, a seguito di indagini giornalistiche o giudiziarie, dei veri e propri millantatori. Persuasi che non vi sia alcuno scandalo o reato nel non possedere un titolo di studio di alto livello, vi sono entrambi, al contrario, nel mentire agli elettori e ai cittadini. Tuttavia questa pratica è diffusa, purtroppo, anche in categorie ben più « pericolose » della nostra: nel corso degli anni sono stati scoperti interi gruppi di insegnanti senza diploma magistrale, medici senza laurea, ingegneri senza abilitazione alla professione e potremo andare avanti a lungo. Tutto questo millantare, complice anche la sacrosanta semplificazione avuta con le autodichiarazioni, ha contribuito, non solo a sperpero di denaro, incarichi non meritati e non gestiti al meglio, vite in pericolo, vere e proprie truffe che sono proseguite nel tempo, ma anche ad una sempre più crescente diffidenza verso le dichiarazioni personali. Per ovviare, tanto alla facilità di menzogna del dichiarante, quanto alla diffidenza esagerata dell'esaminatore che costringe il dichiarante all'onere della prova, il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di istituire un Portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo, all'interno del quale vengono esplicitati obiettivi, utenti e modalità. In particolare al comma 1 è prevista l'istituzione del Portale di cui sopra, senza oneri per la finanza pubblica, al quale possono accedere, previa registrazione, tutti i cittadini maggiorenni. Al comma 2 invece è demandata al Ministero dell'università e della ricerca l'individuazione dei dati e delle modalità di inserimento degli stessi da parte delle università pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Portale nazionale dei laureati nelle università pubbliche al quale possono accedere, previa registrazione, tutti i cittadini maggiorenni, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, i seguenti dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università stesse, da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, al Portale di cui al comma 1:

- a)* nome e cognome del laureato;
- b)* data e luogo di nascita;
- c)* codice alfanumerico della laurea secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

